

*Università per Stranieri  
“Dante Alighieri”  
Reggio di Calabria*

*Regolamento elettorale  
per la*

*Rappresentanza  
Sindacale Unitaria*



## **Art. 1- Rappresentanza Sindacale Unitaria**

1. La R S U dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" è costituita, su base elettiva, da tre rappresentanti del personale Tecnico-Amministrativo con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza dell'Università di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi.
3. Alla Rappresentanza Sindacale è conferito il mandato di rappresentare il personale non docente nelle relazioni con l'Amministrazione in coerenza con gli obiettivi predetti.

## **Art. 2 - Durata del mandato**

1. I componenti della RSU, in numero di tre, restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
3. La RSU può essere sciolta su decisione della maggioranza assoluta dei lavoratori rappresentati.
4. In caso di dimissioni o cessazioni dal servizio di singoli rappresentanti, gli stessi vengono sostituiti, per il residuo periodo del mandato, utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria dei non eletti.

### **Art. 3 - Rispetto del principio delle pari opportunità**

1. Al fine di assicurare il rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, almeno il 30% degli eletti devono appartenere al sesso meno rappresentato tra gli eletti.

### **Art. 4 - Nomina del Coordinatore della RSU**

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, di cui al successivo articolo 11, il componente eletto nella RSU con maggiore numero di voti, indice e presiede la prima riunione per la nomina del relativo Coordinatore, che assumerà il compito di assicurare il regolare funzionamento della Rappresentanza convocandola, di norma, ogni volta si appalesi la necessità, tramite preavviso di almeno cinque giorni lavorativi con lettera, fax o posta elettronica.
2. In casi eccezionali, la riunione può essere indetta con 48 ore di preavviso attraverso gli stessi mezzi.

### **Art. 5 - Compiti del Coordinatore**

1. Il coordinatore della RSU ha il mandato di condurre il confronto, per ogni opportuna collaborazione, con l'Amministrazione, nel rispetto della massima trasparenza e collegialità.
2. Il Coordinatore è tenuto a dare ai lavoratori la più tempestiva informazione sulle ipotesi di accordo, garantendo idoneo spazio per la presentazione ai lavoratori di posizioni e documenti.

### **Art. 6 - Procedura elettorale**

1. In prima attuazione del presente Regolamento, il Rettore, accertata la sussistenza delle condizioni previste dai vigenti accordi sindacali, indice con propria ordinanza le elezioni per la elezione della R S U.
2. A regime, l'Ufficio Affari Generali, tre mesi prima della scadenza del mandato della Rappresentanza, promuove la procedura per il suo rinnovo a norma degli accordi sindacali vigenti.

### **Art. 7 - Modalità di svolgimento delle operazioni di voto**

1. La Direzione Amministrativa, di concerto con l'Ufficio Affari Generale, entro 30 giorni dalla data dell'Ordinanza rettorale, predispone e pubblica l'elenco degli aventi diritto al voto e provvede agli adempimenti necessari per la elezione dei rappresentanti di cui all'art. 1, nel rispetto delle regole prescritte dai successivi articoli.

### **Art. 8 - Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i dipendenti dell'Ateneo titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con anzianità di servizio, anche non continuativa, superiore ad un anno.
2. L'elezione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

## **Art. 9 - Svolgimento delle operazioni di voto**

1. Le schede per le votazioni sono predisposte dalla Direzione Amministrativa.
2. Il giorno delle votazioni, almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni stesse, viene costituito e insediato il seggio elettorale. Si procede, quindi, alle operazioni preparatorie, le quali comprendono:
  - a) il controllo dei locali;
  - b) il controllo della cabina;
  - c) il controllo dell'urna;
  - d) la predisposizione di un sufficiente numero di schede. Queste ultime, devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente del seggio elettorale, da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
3. Il Presidente, all'ora indicata, terminate dette operazioni, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione e indipendente all'ordine di indicazione negli elenchi.
4. Ciascun elettore esprime il proprio voto indicando con un segno a X solo il candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni.
5. Per essere ammesso a votare ogni elettore è tenuto a documentare la propria identità personale a meno che non sia conosciuto dai componenti del seggio elettorale.
6. L'elettore dovrà apporre la firma sull'apposito elenco, nel quale sono, altresì, registrati gli estremi del documento d'identità dal medesimo esibito o la dichiarazione di conoscenza di un componente del seggio, da questi sottoscritta.
7. Esercitato il diritto di voto, l'elettore pone la scheda nell'urna
8. Nell'ora stabilita dal provvedimento con il quale sono indette le elezioni, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco degli elettori e successivamente inizia lo spoglio delle schede.

## **Art. 10 - Scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.
2. Il Presidente, rimossi i sigilli dall'urna, dà inizio allo spoglio delle schede, leggendo il nominativo che risulta votato.
3. In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da uno o più componenti del seggio, il Presidente ne dà atto con apposita annotazione a tergo della scheda stessa.
4. Il Presidente si pronunzia, quindi, in via provvisoria sulla validità o nullità del voto.
5. Completato lo spoglio, il Presidente redige un verbale relativo a tutte le operazioni ed in cui è riportata la graduatoria dei nominativi che hanno ottenuto il voto e lo trasmette immediatamente al Rettore.
6. Nel verbale deve, tra l'altro, risultare:
  - a) il numero delle schede messe a disposizione del seggio;
  - b) il numero delle schede votate;
  - c) il numero delle schede annullate;
  - d) il numero delle schede non utilizzate;
  - e) i voti riportati da ciascun candidato;
  - f) il numero di schede bianche.
7. Al verbale saranno allegati, costituendone parte integrante, l'elenco dei votanti sul quale sono state apposte le firme degli elettori, e, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede annullate. Il verbale ed i plichi, sigillati e firmati esternamente dai componenti del seggio, sono immediatamente recapitati al Rettore.
8. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e di scrutinio devono essere presentati al Rettore entro le successive 24 ore. I ricorsi, saranno decisi dal Rettore entro le successive 48 ore.

### **Art. 11 - Proclamazione e nomina**

1. Il Rettore, accertata la regolarità delle operazioni elettorali e definiti gli eventuali ricorsi, procede alla immediata proclamazione degli eletti, fatto sempre salvo il disposto del precedente art. 3.
2. A parità di voti é eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

### **Art. 12 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le norme per la elezione dei Consigli Comunali.